



REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8°
"UFFICIO REGIONALE PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA"

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n.1182;

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978 n. 71;

Vista la Legge 2 febbraio 1974 art. 13;

Vista la Legge Regionale 6 maggio 1981 n. 96 art. 34;

Vista la Legge Regionale 11 aprile 1981 n. 65;

Vista la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

Vista la Legge Regionale 30 aprile 1991, n.10;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recanti norme comuni per il mercato interno del gas naturale, recepito dal legislatore regionale con l'art. 67 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 2;

sto il D.M. 22 dicembre 2000 recante "Individuazione della Rete nazionale gasdotti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000";

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia";

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n°327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e ss.mm.ii. reso applicabile nella Regione Siciliana con l'art. 16 della L.R. 12/2011;

Visto il D.Lgs.vo 27 dicembre 2004 n° 330 "Integrazione al D.P.R. 8 giugno 2001 n°327 in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche";

Vista la Legge 23 agosto 2004 n°239 "Riordino del settore energetico";

Visto il D.P.R. del 5 dicembre 2009, n.12, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008;

Visto il D.M. 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Vista la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n.19 del 16 dicembre 2008;

Visto il D.P.Reg. n.6 del 18.01.2013 che regola ed attua il Titolo II della L.R. 16.12.2008 n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009 n.12 e ss.mm.ii.;

Visto il D.D.G. n. 403 del 26.09.2013 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia in materia di strutture intermedie dipartimentali;

PREMESSO CHE

- a) con D.R.S. n. 267 del 25.07.2013 è stata riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, apposto il vincolo preordinato all'esproprio/asservimento e, previa approvazione del progetto, dichiarata la pubblica utilità dell'opera denominata "Allacciamento Terminale GNL Nuove Energie di Porto Empedocle" DN 900 (36") DP 75 bar, nonché riconosciute l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori;
- b) l'art. 3 del succitato D.R.S. dispone che la validità della pubblica utilità si protragga per cinque anni, fino al 24 luglio 2018, e che entro lo stesso termine siano emanati gli eventuali provvedimenti ablativi;
- c) l'art. 5 del succitato D.R.S. dispone che i lavori di costruzione siano iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro il termine di tre anni dalla data di emanazione del provvedimento;

CONSIDERATO CHE

- a) la realizzazione del gasdotto "Allacciamento Terminale GNL Nuove Energie di Porto Empedocle" è finalizzata ad allacciare alla rete nazionale di trasporto dei gasdotti il Terminale di ricezione e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) di Porto Empedocle, da realizzarsi in comune di Porto Empedocle a cura della Società Nuova Energia s.r.l.;
- b) la succitata Società in data 23 dicembre 2015 ha chiesto all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di prorogare di 58 mesi il termine di ultimazione dei lavori del Terminale suddetto;
- c) con D.A. n. 371 del 17 giugno 2016 l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha accolto la richiesta della Società Nuove Energie s.r.l., prorogando il termine di conclusione dei lavori al 10 dicembre 2020;
- d) per quanto su esposto, i lavori di costruzione del metanodotto "Allacciamento Terminale GNL Nuove Energie di Porto Empedocle" non potranno iniziare prima del 1° gennaio 2019;

VISTA

l'istanza prot. REINV/INSIC/405/bov del 28 giugno 2016, acquisita al protocollo 024782 del 29 giugno 2016, con la quale la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto a questo Servizio la proroga dei termini indicati agli artt. 3 e 5 del D.R.S. n. 267 del 25 luglio 2013;

RITENUTO CHE

- a) il mancato rispetto dei termini di inizio e ultimazione dei lavori indicati nel succitato D.R.S. non è imputabile a Snam RG;
- b) l'inizio dei lavori di costruzione del metanodotto "Allacciamento Terminale GNL Nuove Energie di Porto Empedocle" è subordinato al completamento di parte dei lavori relativi alla realizzazione del Terminale di Ricezione e Rigassificazione;
- c) per quanto su esposto si ritiene di dover accogliere l'istanza di Snam Rete Gas S.p.A., tendente ad ottenere la proroga dei termini indicati nel D.R.S. n. 267 del 25 luglio 2013;

DECRETA

Art. 1 - Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è prorogata di 24 mesi l'efficacia della pubblica utilità dell'opera denominata "Allacciamento Terminale GNL Nuove Energie di Porto Empedocle" DN 900 (36") DP 75 bar, dichiarata con D.R.S. n. 267 del 25 luglio 2013;

Art. 2 - I termini di inizio e conclusione dei lavori di costruzione del gasdotto "Allacciamento Terminale GNL Nuove Energie di Porto Empedocle" DN 900 (36") DP 75 bar sono prorogati, rispettivamente, al 1° gennaio 2019 e al 24 luglio 2020.

Art. 3 - La Snam Rete Gas S.p.A. provvederà a pubblicare il presente D.R.S. all'albo pretorio dei comuni di Porto Empedocle (AG), Agrigento, Raffadali e Joppolo Giancaxio, per il periodo di venti giorni consecutivi, e,

per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale. Analogo avviso sarà inserito sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell' Energia.

Art. 4 - E' fatto obbligo alla Snam Rete Gas S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, di presentare allo scrivente servizio in formato elettronico, l'elenco delle imprese fornitrici e appaltatrici con le relative informative Prefettizie in adesione al protocollo sopraccitato.

Art. 5 - La presente autorizzazione viene rilasciata per quanto di propria competenza, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio alcuno per eventuali diritti di terzi, è fatto obbligo alla Snam Rete Gas S.p.A. di ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto e di adempiere alle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli Enti interessati.

Art. 6 - Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'art. 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii..

Art. 7 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente entro 60 (sessanta) giorni oppure al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni.

Palermo, li 29/06/2016

Dirigente Responsabile dell'U.O. 8.3

(Dr. Ing. Leonardo Davi)

Il Dirigente Responsabile del Servizio 8°

(Dr. Ing. Salvatore Giorlando)

